
Documento di Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (Stralcio)

SOMMARIO

1	QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE	5
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	17
3	DESCRIZIONE SISTEMATICA DEL TRATTAMENTO	36
3.1	Individuazione della platea di riferimento	38
3.2	Scelta delle basi dati	39
3.3	Creazione del <i>Dataset</i> di Analisi	40
3.4	Analisi di qualità dei dati	40
3.4.1.	I dati di fonte esterna.....	45
3.5	Definizione del criterio di rischio	46
3.6	Scelta ed implementazione del modello di analisi	47
3.6.1.	Modelli di analisi deterministici	48
3.6.2.	Modelli di analisi stocastici	51
3.6.3.	Sinergie derivanti dalla combinazione delle due metodologie	55
3.6.4.	Misura di accuratezza degli output e minimizzazione degli errori di classificazione e di previsione.....	56
3.6.5.	Informazioni significative sulla “logica utilizzata” dai modelli non deterministici e conseguenze connesse ai loro risultati.....	60

3.7	Verifica della corretta applicazione del modello.....	62
3.7.1.	I rischi insiti nelle analisi deterministiche e stocastiche – misure di mitigazione.....	63
3.8	Creazione del <i>Dataset</i> di Controllo.....	66
3.9	<i>Test</i> su un campione casuale rappresentativo della popolazione	67
3.10	Fase di invio delle comunicazioni per stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari	68
3.10.1.	L’intervento umano nel processo di stimolo dell’adempimento spontaneo	70
3.11	Attività di controllo	71
3.11.1.	La motivazione degli atti amministrativi tributari	73
3.12	Monitoraggio degli esiti delle attività di stimolo dell’adempimento spontaneo e di controllo	76
3.12.1.	Procedure di controllo interno	77
4	VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ E DELLA PROPORZIONALITÀ DEI TRATTAMENTI	80
5	DIRITTI DEGLI INTERESSATI	88
6	VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI TRATTAMENTI AD ELEVATO RISCHIO INTRINSECO PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DEGLI INTERESSATI	93
7	GESTIONE DEI RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ DEGLI INTERESSATI	94
8	GESTIONE DEI RISCHI PER L’ORGANIZZAZIONE	95
9	DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO PER L’ORGANIZZAZIONE E PER GLI INTERESSATI	96

10 MISURE DI SICUREZZA PER GESTIRE I RISCHI

97

11 CONCLUSIONI

100

Titolo Documento:

Documento di Analisi del Rischio e Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati

VERSIONE 1.0

PAG. 4

1 Quadro di riferimento generale

Introduzione

Il presente documento contiene la descrizione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali – redatta ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – in relazione al trattamento consistente nell'«Analizzare rischi e fenomeni evasivi/elusivi tramite l'utilizzo dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari e l'incrocio degli stessi con le altre banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate».

La finalità perseguita con l'utilizzo dei predetti dati è duplice:

- a) far emergere le posizioni da sottoporre a controllo con i tradizionali poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 53-bis del d.P.R. n. 131 del 1986;
- b) rilevare le anomalie da comunicare ai contribuenti, ai sensi dell'articolo 1, commi 634-636, della L. n. 190 del 2014, per l'azione di stimolo dell'adempimento spontaneo.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari, anche interconnesse con quelle presenti nelle altre banche dati a sua disposizione, e, avvalendosi di opportune tecnologie informatiche, applica le metodologie di analisi più

appropriate per individuare i criteri di rischio utili a far emergere le posizioni connotate da un maggior livello di rischio fiscale, inteso come il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

Per indagare le ipotesi di avveramento di un rischio fiscale sono impiegate metodologie basate su tecniche di analisi di carattere sia deterministico che stocastico, che vengono implementate sui soli dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari, ovvero su detti dati collegati, preventivamente o successivamente, con quelli contenuti nelle altre basi dati.

Per maggiore chiarezza, si riportano le seguenti definizioni:

- analisi deterministica: una tecnica di analisi basata sul raffronto e sull'elaborazione dei dati, riferiti ad uno o più contribuenti ovvero ad uno o più periodi di imposta, volta a riscontrare, tramite lo studio di relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale chiaramente definibile prima dell'avvio dell'analisi;
- analisi stocastica: tecnica di analisi che, sfruttando algoritmi supervisionati e non supervisionati di modellazione statistica e *machine learning*, consente di: a) ridurre la platea di riferimento per le analisi deterministiche, individuando i soggetti che presentano caratteristiche di particolare anomalia; b) graduare il livello di rischiosità fiscale dei contribuenti presenti nel *dataset* di controllo; c) misurare preventivamente, attraverso l'impiego di opportune tecniche, il livello di accuratezza delle analisi,

riducendo in tal modo l'incertezza dei risultati e, pertanto, la probabilità di selezionare "falsi positivi".

- *Dataset di Analisi*: l'insieme dei dati selezionati ai fini di cui all'articolo 1, commi da 682 a 686, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per verificare la presenza dei rischi fiscali identificati in esito alle tecniche ed ai modelli di analisi utilizzati;
- *Dataset di Controllo*: l'insieme delle posizioni fiscali dei contribuenti, caratterizzate dalla ricorrenza di uno o più rischi fiscali, nei confronti dei quali potranno essere avviate le attività di controllo, ovvero le attività volte a stimolare l'adempimento spontaneo.

Alla luce delle suddette definizioni e come meglio dettagliato in seguito, si precisa che ciascuna fase del processo di analisi del rischio prevede **l'intervento di uno o più operatori**, non essendo contemplati trattamenti completamente automatizzati, come definiti nell'articolo 22, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679; inoltre, nella fase di predisposizione e trattamento dei *dataset* di analisi non sono mai utilizzati i dati particolari di cui all'articolo 9 e quelli giudiziari di cui all'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679; per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati riferiti a soggetti minori di età, si precisa che esso si rende necessario poiché gli stessi – pur se attraverso l'attività svolta dai loro tutori legali e, per gli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice tutelare – possono essere titolari di redditi, nonché proprietari di beni fiscalmente rilevanti. In ogni caso, al fine di salvaguardare la loro posizione giuridica, l'attività istruttoria non verrà mai svolta nei loro confronti e i dati identificativi di detta particolare

categoria di contribuenti non sarà mai presente nel *dataset* di controllo, poiché in loro vece saranno indicati i rispettivi tutori/rappresentanti legali.

In sintesi, le analisi del rischio di evasione potranno basarsi:

- a) sui soli dati dell'Archivio dei rapporti finanziari;
- b) sui dati dell'Archivio dei rapporti finanziari che, dopo l'effettuazione di una prima elaborazione eseguita in applicazione del criterio di rischio individuato, vengono successivamente collegati alle informazioni presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
- c) sulle informazioni presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, alle quali, dopo l'effettuazione di una prima elaborazione eseguita in applicazione del criterio di rischio individuato, vengono successivamente collegati i dati dell'Archivio dei rapporti finanziari;
- d) sull'integrazione dei dati dell'Archivio dei rapporti finanziari con le informazioni presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, effettuando, successivamente, le elaborazioni necessarie a riscontrare il criterio di rischio individuato.

L'utilizzo, in sede di analisi del rischio, delle informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari avviene previa pseudonimizzazione.

Le disposizioni introdotte dalla “legge di bilancio 2020”

L'articolo 1, commi 681-686, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto disposizioni in materia di analisi del rischio - di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari - di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - prevedendo, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, la possibilità per l'Agenzia delle entrate di utilizzare detti dati avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare i criteri di rischio utili per far emergere le posizioni da sottoporre a controllo ed incentivare l'adempimento spontaneo.

In tale contesto, il comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, la specifica individuazione dei diritti da limitare e delle loro modalità di esercizio, in modo tale da assicurare che l'esercizio dei diritti da parte degli interessati non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico; tale decreto è stato emanato in data 28 giugno 2022.

Con specifico riferimento al trattamento dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari, l'articolo 1, comma 684, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che l'Agenzia delle entrate, prima di iniziare il trattamento dei predetti dati, effettui una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

(...omissis...)

Il comma 685 del medesimo articolo 1 dispone, inoltre, il divieto per l'Agenzia delle entrate di trattare, prima della valutazione di impatto unitaria, i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari ai fini dell'analisi del rischio.

L'unica eccezione al divieto è rappresentata dai trattamenti già espressamente autorizzati dal Garante per la protezione dei dati personali anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio per il 2020.

Il comma 686 estende poi alla Guardia di finanza la facoltà di utilizzare i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari, per le stesse finalità di analisi del rischio e con le medesime modalità previste per l'Agenzia delle entrate, e cioè avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui la Guardia di finanza è titolare¹.

¹ *(omissis)*.

Nel medesimo ambito, l'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, contiene disposizioni di adeguamento - per quanto concerne la materia tributaria e le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale - del d.lgs. n. 196 del 2003 (d'ora in poi Codice della privacy) alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (d'ora in poi, Regolamento) e disciplina, nei commi successivi - con riferimento alle attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 - l'utilizzo dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari - di cui all'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - anche in relazione ai connessi profili legati alla protezione dei dati personali, in ossequio alla vigente normativa nazionale e unionale.

Contesto economico e tax gap

Sulla base delle indicazioni fornite dalle maggiori organizzazioni internazionali - quali il Fondo Monetario Internazionale, l'OCSE e la Commissione Europea - e delle esperienze maturate dalle Agenzie Fiscali, l'azione di controllo e di stimolo dell'adempimento spontaneo è realizzata con l'adozione di metodologie di intervento differenziate, coerenti con altrettanto specifici sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione, che tengono conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà economica e/o territoriale.

Tale valutazione prende in considerazione l'andamento e la concentrazione del rischio di evasione e/o elusione, al fine di graduare le differenti situazioni di rischio.

L'analisi è, inoltre, integrata con l'identificazione e la modellizzazione dei principali schemi comportamentali che le diverse tipologie di contribuenti adottano per porre in essere le condotte evasive ed elusive.

La selezione dei contribuenti e dei fenomeni da sottoporre a controllo, nonché l'individuazione dei soggetti cui destinare gli inviti all'adempimento spontaneo, beneficia del complesso di queste analisi, che consentono al contempo di allocare le risorse in modo più efficiente e di ridurre l'azione di "disturbo" - implicita in tutte le attività di prevenzione e contrasto - a beneficio del contribuente, in linea con quanto prevede l'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).

La mappatura dei rischi di evasione si fonda, a livello macro, sulle stime del *gap* fiscale, o *tax gap*, che sono presentate annualmente alle Camere tramite la "*Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva*", che viene redatta dall'apposita Commissione istituita in base all'articolo 10-bis.1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il *tax gap* misura la differenza tra le imposte realmente corrisposte e quelle che si riscuoterebbero in un sistema caratterizzato da una situazione di perfetto adempimento spontaneo.

La declinazione del *tax gap* su base territoriale, per categoria di contribuenti e per settore di attività economica, consente di definire la mappa dei rischi di evasione che occorre presidiare.

Detta mappa indica le aree e/o le macro-categorie da porre sotto osservazione ma, in quanto aggregata, non consente di individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione.

La definizione dei criteri in base ai quali selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo, o ai quali inviare le comunicazioni di invito all'adempimento spontaneo, rappresenta la seconda fase del processo di analisi del rischio ed è volta ad intercettare in maniera puntuale i fenomeni da cui origina il *tax gap* (*rectius: l'assessment gap*).

Approccio sistemico

L'attuale contesto normativo consente l'adozione di un approccio sistemico nello svolgimento del processo di analisi del rischio. Detto approccio si basa su una visione complessiva dei fenomeni, ottenuta attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari e delle ulteriori informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

I risultati derivanti da tale integrazione si possono riassumere in tre macro-obiettivi:

- a) la riduzione dell'"invasività" dell'attività dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti che non presentano un livello significativo di rischio fiscale, tramite

l'elaborazione di criteri di selezione sempre più analitici e idonei a limitare anche il numero dei contribuenti destinatari di attività di controllo;

b) la riduzione del numero dei c.d. "falsi positivi", grazie ad una visione integrata degli elementi espressivi di capacità contributiva;

c) l'incremento del gettito erariale, derivante dalla maggiore proficuità, misurata in termini di imposte evase che vengono recuperate, delle posizioni selezionate, nei cui confronti attivare sia le attività di controllo sia quelle di stimolo dell'adempimento spontaneo.

(...omissis...)

Processo che conduce alla selezione dei soggetti

Con riferimento al processo organizzativo che conduce alla selezione dei soggetti, possono essere individuati vari momenti, i cui legami e rapporti di consequenzialità variano in funzione dei fenomeni evasivi presi a base dell'analisi. Il punto di partenza di detto processo è rappresentato dall'identificazione del fenomeno oggetto di analisi e, quindi, della platea di riferimento, che rappresenta una porzione della popolazione complessiva dei contribuenti.

In dettaglio, i macro-fenomeni che assumono rilevanza in materia fiscale sono:

a) l'evasione, che origina da condotte volte all'occultamento, totale o parziale, dei redditi e del patrimonio, in diretta violazione delle norme fiscali;

- b) l'abuso del diritto, che consiste nel rispetto formale della normativa fiscale, cui si accompagna, però, un aggiramento della *ratio* della stessa o dei principi generali dell'ordinamento tributario, perpetrato tramite condotte prive di sostanza economica ed aventi quale fine essenziale l'ottenimento di un indebito vantaggio fiscale;
- c) la frode, che si manifesta come una forma particolarmente grave di evasione, poiché consiste nell'occultamento doloso di base imponibile e/o di imposta, attuato mediante atti o fatti decettivi, idonei ad ostacolare l'attività di controllo.

Ognuno dei macro-fenomeni fiscali citati può essere scomposto e analizzato a più livelli, così da individuare sotto-fenomeni omogenei che consentono di effettuare indagini, più o meno specifiche e complesse, su determinate platee di contribuenti.

Se, ad esempio, si vuole indagare il fenomeno dell'evasione IVA all'interno del macro-fenomeno "evasione", sarà necessario focalizzare l'attenzione sui comportamenti legati alla sottostima del volume d'affari e/o la sovrastima dei costi; se, invece, lo stesso fenomeno lo si intende indagare all'interno del macro-fenomeno frode, sarà necessario focalizzare l'attenzione su altri specifici contegni, quali la falsa fatturazione (soggettiva o oggettiva), l'interposizione fittizia, la detenzione o l'utilizzo di documentazione probatoria falsa o l'uso fraudolento delle lettere di intento.

Tanto premesso, il processo organizzativo in argomento può essere scomposto nelle seguenti fasi (che saranno illustrate in maniera dettagliata al paragrafo 3 del presente documento):

- 1) Individuazione della platea di riferimento;
- 2) Scelta delle basi dati;
- 3) Creazione del *Dataset* di Analisi;
- 4) Analisi (ricorsiva) della qualità dei dati;
- 5) Definizione del criterio di rischio;
- 6) Scelta ed implementazione del modello di analisi;
- 7) Verifica della corretta applicazione del modello;
- 8) Creazione del *Dataset* di Controllo;
- 9) *Test* su un campione casuale rappresentativo della popolazione;
- 10) Eventuale invio di comunicazioni per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari (in presenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia di ravvedimento operoso);
- 11) Attività di controllo;
- 12) Monitoraggio.

2 Normativa di riferimento

L'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che le informazioni comunicate all'Anagrafe tributaria - ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e del comma 2 del medesimo articolo 11 - ed archiviate nell'Archivio dei rapporti finanziari siano utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione ed elusione.

Ai fini di quanto sopra, il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare i criteri di rischio utili a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo o nei cui confronti incentivare l'adempimento spontaneo.

In virtù di quanto previsto dal successivo comma 686, per le medesime finalità e con le medesime modalità, i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari sono utilizzati anche dalla Guardia di finanza, che si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare.

Alla luce di quanto rappresentato, per individuare i criteri di rischio possono essere impiegate metodologie di carattere deterministico e stocastico (es. metodologie di *machine learning*), che saranno applicate sia ai soli dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari, sia

ai prefati dati collegati, preventivamente o successivamente, con quelli contenuti nelle altre basi dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

La finalità perseguita con l'utilizzo dei predetti dati è, come anticipato, duplice: far emergere le posizioni da sottoporre a controllo secondo i tradizionali poteri istruttori - di cui agli articoli 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 53-bis del d.P.R. 131 del 1986 e incentivare l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti – ai sensi dell'articolo 1, commi 634-636, della L. n. 190 del 2014.

Per quanto riguarda la pseudonimizzazione dei dati, la stessa è prevista come una facoltà (articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), in coerenza con il principio di responsabilizzazione che impronta l'attuale disciplina sul trattamento dei dati personali.

Ciononostante, l'Agenzia delle entrate intende applicarla in modo sistematico per rafforzare le garanzie poste a presidio del trattamento dei dati.

A tal ultimo proposito, si evidenzia che il concetto di pseudonimizzazione è definito nell'articolo 4, n. 5), del Regolamento come: *«il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile»*.

In tale contesto, il comma 683 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - emanato il 28 giugno 2022 - la specifica individuazione dei diritti degli interessati da limitare, nonché delle modalità di esercizio degli stessi, e le connesse misure di garanzia, nel rispetto dell'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e dei principi di necessità e proporzionalità.

La possibilità di tali limitazioni è una diretta conseguenza di quanto previsto nel comma 681 dell'articolo 1 della legge di bilancio, che, nel modificare l'articolo 2-undecies, comma 1, del Codice della *privacy* - adeguandolo a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento - ha incluso la materia tributaria tra quelle per le quali può essere limitata la portata degli obblighi e dei diritti indicati dal predetto comma 1, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla medesima disposizione.

In particolare, la legge affida al predetto decreto la definizione delle:

a) specifiche limitazioni e delle modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14 (diritto all'informativa), 15 (diritto di accesso), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto alla limitazione del trattamento) e 21 (diritto di opposizione) del Regolamento, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico.

A tal proposito si rileva che, nell'ambito delle predette limitazioni, non rientrano:

- il diritto di rettifica - di cui all'articolo 16 del Regolamento - il cui esercizio rimane pienamente assicurato;
- il diritto dell'interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti nella sua sfera giuridica o che incida, in modo analogo, significativamente sulla sua persona (cfr. articolo 22 del Regolamento).

Alla luce di tali presupposti, il trattamento in argomento prevede dunque, in ogni caso, l'intervento del fattore umano, di talché le eventuali decisioni che ne possono scaturire non sono mai basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati; inoltre, essendo garantito il diritto di rettifica del dato eventualmente inesatto, è scongiurato il rischio che il trattamento conduca ad una errata rappresentazione della capacità contributiva dell'interessato;

- b) misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento;
- c) misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Di seguito si riportano i riferimenti normativi che consentono l'utilizzo dei dati per le finalità sopra descritte:

- *Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004];*

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 605 - Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28/03/1973 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- Legge 26 gennaio 1983, n. 18 - Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'Iva di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;
- Decreto-legge 29 dicembre 1983 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17 - Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
- Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge, con modificazioni, con l'articolo 1, primo comma, legge 24 aprile 1989, n. 144 - Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale (dati Unioncamere);
- Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 1990, n. 227 - Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;
- Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni;
- Legge 30 dicembre 1991, n. 413 - Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (articolo 78 comma 5; comma 25 e 26);

- Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- Decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 ottobre 1993, n. 427 - Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie; LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656 - Disposizioni urgenti in materia fiscale (articolo 2-quater autotutela);
- Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 22 marzo 1995, n. 85 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 - Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;
- Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239 - Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
- D.M. 4 dicembre 1996, n. 632 - Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, concernente il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati;
- D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 - Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria;
- Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recanti disposizioni in materia di versamenti unitari di imposte e contributi, mediante delega, con eventuale compensazione dei crediti;

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 - Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Legge 8 maggio 1998, n. 146 - Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario (studi di settore);
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n.187;
- Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- Legge 21 novembre 2000 - Misure in materia fiscale;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 marzo 2002 Modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati concernenti le erogazioni liberali per progetti culturali, di cui all'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha introdotto la lettera c-nonies) all'art. 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 giugno 2002 - Modalità e termini della trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità di dati e notizie riguardanti i contratti di somministrazione di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas, relativamente alle utenze non domestiche e ad uso non pubblico;

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 186 - Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (articolo 7 - Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica, in vigore fino al 3 aprile 2021);
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, comma 421- atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, anche in compensazione);
- Decreto legislativo del 07 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 marzo 2005 Trasmissione telematica di comunicazioni all'Anagrafe tributaria
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 14 marzo 2005 - Approvazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, delle relative istruzioni, delle caratteristiche tecniche per la stampa e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Approvazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, delle relative istruzioni, delle caratteristiche tecniche per la stampa e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 dicembre 2005 Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti;
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
- Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 347 del 11/12/2006 - serie L - Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006 Trasmissione telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria;

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 gennaio 2007 Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 gennaio 2007 Modalità e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 13 dicembre 2007 - Approvazione del modello per la comunicazione, da parte delle strutture sanitarie private, dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche, in attuazione dell'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Definizione dei termini e delle modalità tecniche di trasmissione telematica;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 14 dicembre 2007 - Comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 17 dicembre 2007 - Contenuto, modalità e termini delle trasmissioni telematiche, da parte delle società sportive di calcio professionistiche, di copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni, nonché dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- Decreto del Ministero Economia e Finanze 07 marzo 2008 - Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 14 febbraio 2008 Comunicazioni all'anagrafe tributaria relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas. Modifiche al provvedimento del 2 ottobre 2006, pubblicato nella G. U. del 23 ottobre 2006 n. 247;

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 29 febbraio 2008 - Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato dall'art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 24 ottobre 2008 - Comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Modifiche al provvedimento del 14 dicembre 2007, pubblicato nella G. U. del 28 dicembre 2007 n. 300;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 giugno 2009, n. 79952 del recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;
- Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (articolo 15 comma 8 octies intestatari di più di 10 veicoli);
- Decreto del 22 febbraio 2010 del Ministero Economia e Finanze - Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- Direttiva Unione Europea del 13 luglio 2010 n. 45 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 novembre 2010 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 dicembre 2010 - Modifiche ed integrazioni tecniche alle modalità e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605 e successive modificazioni;
- Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (articolo 1 credito imposta per la ricerca scientifica);

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 settembre 2011 Credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Disposizioni applicative;
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 dicembre 2011 -Disposizioni di attuazione dell'articolo 23, commi 24 e 25 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Estensione alle società ed enti di assicurazione degli obblighi di risposta telematica alle indagini finanziarie nonché degli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari (Pubblicato il 7/12/2011) -
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 26 gennaio 2012 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas;
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 26 aprile 2012, n. 44 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 aprile 2012 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria relative ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 giugno 2012 - Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti. Modifiche al provvedimento del 22 dicembre 2005 e introduzione della modalità di proroga telematica;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 gennaio 2013 - Definizione delle modalità tecniche relative alla trasmissione da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 37561 del 25 marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti finanziari";
- Decreto del Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013 - Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche;
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 13 dicembre 2013 - Modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei proventi derivanti da noleggio occasionale di unità da diporto nonché modalità di versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali. Articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'articolo 59-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 aprile 2014 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, sui rapporti ad esse collegate e sull'identità dei relativi titolari;
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 24 aprile 2014 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da parte degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo;
- Decreto del Ministero Economia e Finanze 17 giugno 2014 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto;

- Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 - Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 dicembre 2014 - Approvazione del modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 dicembre 2014 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 dicembre 2014 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, comma 314);
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 18269 del 10 febbraio 2015, recante disposizioni sull'istituzione del Tracciato unico delle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2010;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 febbraio 2015 - Modificazioni delle istruzioni, del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con provvedimento del 12 dicembre 2014;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 luglio 2015 - Modifiche al provvedimento recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da parte degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo" Modifiche al provvedimento recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione

all'Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da parte degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo";

- Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2015 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi. Modifiche al Provvedimento del 16 dicembre 2014;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 13352 del 25 gennaio 2016, recante modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2015;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 febbraio 2016 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 febbraio 2016 - Modalità e termini di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 febbraio 2016 Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 febbraio 2016 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016. Opposizione all'inserimento dei dati relativi alle spese universitarie nella dichiarazione precompilata;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 25 febbraio 2016 - Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2015;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 101801 del 27 giugno 2016, recante modifiche e integrazioni al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2015 e, in particolare, previsione della proroga del termine per la trasmissione dei dati;
- Decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (tra le diverse disposizioni articolo 7-bis introduzione ISA e soppressione Studi di settore);
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 - Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127;
- Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219 - Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del funzionamento e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 2 dicembre 2016 - Approvazione del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati;
- D.M. 1 dicembre 2016 - Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017 - Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070;
- Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 21 giugno 2017, n. 96 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e

misure per lo sviluppo (tra le altre disposizioni articolo 9-bis ISA; articolo 4 regime fiscale locazione brevi);

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 settembre 2017 - Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017;
- Decreto-legge del 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;
- Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. "legge di bilancio 2018");
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018 - Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 febbraio 2018 - Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018;
- D.M. 23 marzo 2018 - Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 - Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- Provvedimento 7 maggio 2018 - Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2018;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 maggio 2018 - Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere

- utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 - Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018;
 - D.M. 28 dicembre 2018 Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;
 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2018 - Modalità per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019 - Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2019;
 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 febbraio 2019 Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e di modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;
 - D.M. 27 febbraio 2019 Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2018;
 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019 - Definizione delle regole tecniche (Core Invoice Usage Specification) e delle modalità applicative nel contesto nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148;
 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 aprile 2019 - Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018;

- Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 giugno 2019, n. 58 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (articolo 13 comma 1 vendita a distanza di beni);
- Decreto del Ministero Economia e Finanze del 10 maggio 2019 - Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2019 Applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 maggio 2019 - Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 4 giugno 2019 - Modifiche al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2019 relativo all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e al provvedimento 30 gennaio 2019 del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il periodo di imposta 2018;
- Decreto 9 agosto 2019 - Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2018;
- Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019 - Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2019 - Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del 30 ottobre 2019;

- D.M. 24 dicembre 2019 Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2019 - Modifiche al provvedimento del 28 maggio 2018 riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2020 - Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 14 febbraio 2020 - Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2019;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 27 febbraio 2020 - Modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è stato modificato l'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17. Aggiornamento del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 febbraio 2020 - Proroga dei termini per la comunicazione all'anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2020, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali;

- *Provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 22 dicembre 2021 n. 453 (doc web n. 9738520);*
- *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2022 - Disposizioni concernenti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;*
- *D.M. 28 giugno 2022 - Attuazione dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682 del medesimo articolo 1;*
- *Provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2022 n. 276 (doc web n. 9808839).*


3 Descrizione sistematica del trattamento

L'attività di analisi del rischio rappresenta un processo organizzativo, composto da più fasi, che, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica e/o stocastica, utilizza le informazioni presenti nelle basi dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, ovvero pubblicamente disponibili², per associare la probabilità di accadimento ad un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono derivare dal suo inveramento.

Con specifico riferimento al presente trattamento, le fasi che compongono il processo di analisi, descritte in dettaglio nei paragrafi successivi, tenuto conto del legame inscindibile che

² Per "dati pubblicamente disponibili" si intendono quelli contenuti in pubblici registri, rimanendo escluse tutte le informazioni personali acquisibili tramite tecniche di *data scraping*.

le collega alle successive attività di controllo, nonché di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere sintetizzate nel seguente diagramma di flusso:



(...omissis...)

3.1 Individuazione della platea di riferimento

In funzione della natura del potenziale fenomeno tributario - evasivo o elusivo - e della relativa ampiezza, si identificano le informazioni fiscali da utilizzare, scegliendo quelle maggiormente rilevanti in ossequio al principio della minimizzazione.

Nello specifico, in questa fase si determina la platea di riferimento, che viene circoscritta grazie ad uno o più fattori discriminanti, quali, tra gli altri: il settore impositivo, la fruizione di determinate agevolazioni fiscali, l'utilizzo di regimi speciali ai fini Iva o II.DD., la percezione di contributi pubblici, il conseguimento di componenti di reddito imponibili secondo il criterio di "cassa" e similari.

In tale contesto, viene definito anche l'arco temporale da considerare ai fini dell'analisi del rischio, la cui delimitazione può dipendere da numerosi elementi, quali: la natura annuale od ultrannuale del fenomeno che si intende analizzare e/o le modalità con le quali detto fenomeno interagisce con il contesto esterno.

(...omissis...)

Nella delimitazione della platea di riferimento, come già anticipato, non potranno essere utilizzati i dati c.d. "particolari", di cui all'articolo 9 del Regolamento n. 679/2016 (ad es. quelli afferenti allo stato di salute, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, agli orientamenti

politici e religiosi etc.). Inoltre, non potrà essere in ogni caso utilizzato il dato relativo al luogo (recte: Stato) di nascita del contribuente.

(...omissis..)

3.2 Scelta delle basi dati

Nella fase in rubrica si procede all'individuazione delle basi dati che contengono le informazioni, individuate nella fase precedente, necessarie per costruire la platea di riferimento, nell'ambito della quale può essersi manifestato il fenomeno tributario oggetto di analisi.

Nel presente documento sono riportate, a titolo esemplificativo, le banche dati - attualmente a disposizione dell'Agenzia delle entrate - che si intende interconnettere con l'Archivio dei rapporti finanziari. L'interconnessione potrà, in ogni caso, essere effettuata anche con eventuali banche dati che dovessero rendersi disponibili in futuro, considerato che il più volte citato comma 682 richiama «*le altre banche dati di cui dispone [l'Agenzia delle entrate]*», senza porre alcun vincolo temporale.

Nella fase di individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'analisi, vengono, in ogni caso, esclusi i dati particolari di cui all'articolo 9 e quelli giudiziari di cui all'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, che, di conseguenza, non sono mai inseriti all'interno del *Dataset* di analisi.

3.3 Creazione del *Dataset* di Analisi

Le informazioni ritraibili dalle diverse fonti di dati, ivi incluso l'Archivio dei rapporti finanziari, sono messe, a cura del *partner* tecnologico Sogei s.p.a. (di seguito Sogei), a disposizione dell'Agenzia delle entrate, che le utilizza per predisporre un *Dataset* di analisi; in alternativa, la creazione del *Dataset* di analisi può essere effettuata anche dalla Sogei, in base alle specifiche tecniche fornite dall'Agenzia delle entrate.

(...omissis...)

Nel momento in cui il *Dataset* di analisi viene integrato con le informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari, (...omissis...), lo stesso viene pseudonimizzato.

(...omissis...)

Il concetto di pseudonimizzazione coincide con la definizione contenuta nell'articolo 4, n. 5), del Regolamento, con conseguente applicazione anche ai dati pseudonimizzati della disciplina nazionale e unionale in materia di protezione dei dati personali.

(...omissis...)

3.4 Analisi di qualità dei dati

La qualità dei dati costituisce una componente fondamentale del processo di valorizzazione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate, essendo finalizzata a

supportare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e contribuendo, contestualmente, alla mitigazione dei rischi per i diritti della persona.

Nel processo «Analizzare rischi e fenomeni evasivi/elusivi tramite l'utilizzo dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari e l'incrocio degli stessi con le altre banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate» la qualità dei dati è misurata e valutata in tre differenti momenti:

- a) in fase di accoglienza delle informazioni e di successiva predisposizione delle relative basi dati: l'Agenzia presidia la qualità dei dati acquisiti nel proprio sistema informativo tramite una pluralità di azioni ispirate allo *standard* internazionale ISO/IEC 25012 del 2008, in conformità alle disposizioni dell'AgID (vedi la Determinazione Commissariale N. 68/2013 DIG). Nello specifico sono accertate le seguenti caratteristiche:
- l'accuratezza: misura la perfetta rispondenza del dato con la realtà che rappresenta;
 - l'attualità: misura la rispondenza all'esigenza che il dato sia creato o aggiornato in tempo adeguato rispetto ai processi serviti;
 - la coerenza: misura la non contraddittorietà del dato con altri dati, all'interno della stessa fonte dati o tra differenti fonti dati;
 - la completezza: misura la presenza, nell'ambito del contesto di riferimento, di tutti gli attributi previsti e di tutte le posizioni necessarie;
 - la tracciabilità: rappresenta il grado in cui gli accessi al dato sono registrati;

- la disponibilità: rappresenta il grado in cui il dato è disponibile e interrogabile;
- la ripristinabilità: rappresenta il grado in cui il dato è salvato in un ambiente sicuro e recuperabile.

Nel contesto sopra enunciato, i flussi informativi riguardanti i contribuenti, siano essi relativi alle loro dichiarazioni fiscali o alle comunicazioni rese da Enti esterni (es. banche ed assicurazioni), sono strutturati con processi di riconoscimento del soggetto inviante e sottoposti a regole di validazione rese pubbliche tramite le relative specifiche tecniche. In tal modo è garantita l'accuratezza del dato.

Il *partner* tecnologico Sogei garantisce, inoltre, la ripristinabilità dei dati di interesse, mediante la presenza di adeguate procedure di *backup* e la disponibilità degli stessi attraverso procedure che ne garantiscono l'accesso, la tracciabilità e l'attualità rispetto ai processi serviti.

Relativamente alle comunicazioni inviate da Enti esterni e contenenti informazioni relative ai contribuenti, particolare attenzione riveste, come meglio dettagliato al paragrafo successivo, il monitoraggio dell'adempimento da parte dei soggetti obbligati. Tale attività mira al perseguimento della massima qualità in termini di completezza, coerenza e attualità delle basi dati.

Per le basi dati più rilevanti sono, inoltre, poste in essere campagne di misurazione periodiche e specifiche, volte ad assicurare le suddette caratteristiche.

Parimenti, per le basi dati dichiarative le attività di controllo dell'adempimento dichiarativo costituiscono un presidio della qualità, declinabile come completezza, coerenza e attualità delle basi dati.

b) in fase di predisposizione del *Dataset di Analisi* messo a disposizione degli analisti: il presidio sulla qualità è garantito attraverso la rispondenza del *dataset* costruito alle specifiche tecniche stabilite in fase di analisi.

A tal fine sono previste le opportune attività di *test*, poste in essere da personale in possesso delle competenze professionali necessarie e all'uopo designato, mirate a verificare la corretta implementazione delle procedure informatiche rispetto alle regole di elaborazione del dato, che vengono stabilite nelle prime fasi del processo di analisi.

Tale attività consente di assicurare la coerenza, completezza e accuratezza dei contenuti del *Dataset di Analisi* rispetto alle risultanze delle banche dati di riferimento ed alle regole di elaborazione adottate.

c) durante le fasi di analisi del fenomeno evasivo/elusivo: una volta predisposto il *Dataset di Analisi*, che costituisce la sintesi di una (anche solo l'Archivio dei rapporti finanziari) o più banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, è prodotta, per le

informazioni di maggiore interesse, una o più statistiche descrittive, che consentono di documentare compiutamente il suo contenuto.

Tali statistiche sono utilizzate dagli analisti per individuare e meglio circoscrivere i fenomeni evasivi rilevanti e definire le misure di qualità riferite allo specifico fenomeno oggetto di indagine, assicurando, in tal modo, la conformità dei dati al tipo di analisi che viene effettuata.

L'analisi della qualità dei dati consente, quindi, di analizzare le distribuzioni delle variabili di interesse e di stabilire opportune regole e metodologie per il riscontro di eventuali dati anomali. Viene in tal guisa assicurato che i modelli di analisi utilizzati siano rappresentativi delle caratteristiche dei contribuenti e del contesto socio-demografico ed economico di riferimento.

Per queste ragioni, le reportistiche e le metodologie di individuazione e controllo dei dati anomali - nell'analisi del rischio come in altre analisi - non sono definibili a priori, poiché intimamente connesse, da una parte, alle scelte compiute dall'analista nella strutturazione dell'approccio usato per l'elaborazione delle basi dati a disposizione, dall'altra, alle caratteristiche del fenomeno tributario analizzato.

In termini generali, l'analisi della qualità del dato è svolta attraverso alcune statistiche descrittive basate su indici di posizione e di concentrazione, desumibili dalle distribuzioni

marginali, congiunte, o condizionate delle variabili analizzate, ed operando scelte di trattamento dei dati anomali basate anche sulla conoscenza del fenomeno oggetto di analisi.

Per il controllo di dati anomali, l'uso dei modelli deterministici può essere affiancato ad approcci di tipo inferenziale. Le metodologie di individuazione degli *outlier* non possono prescindere da una approfondita conoscenza di *business* e del fenomeno oggetto di analisi, e sono impiegate sempre in ottica prudenziale, al fine di ottenere una quantificazione il più possibile corretta dell'indice di rischio fiscale.

Da un punto di vista operativo, le reportistiche usate per individuare i dati anomali sono utilizzate sia a livello aggregato che a livello individuale.

La qualità dei dati, pertanto, costituisce una componente fondamentale del processo di valorizzazione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate ed è garantita in tutte le fasi del processo descritto nel presente documento.

3.4.1. I dati di fonte esterna

(...omissis...)

Le attività di monitoraggio sulle comunicazioni provenienti da fonti esterne sono finalizzate a favorire la comunicazione tra l'Amministrazione fiscale e il soggetto obbligato, a stimolare

l'assolvimento degli obblighi di comunicazione e a promuovere la tempestività nelle azioni di correzione ed integrazione delle comunicazioni da parte del soggetto (ente esterno) obbligato.

In particolare, il processo di monitoraggio ha lo scopo di:

1. promuovere la *compliance* del soggetto obbligato alla trasmissione;
2. individuare la presenza di eventuali anomalie, segnalare le stesse al soggetto obbligato e monitorarne l'eventuale azione correttiva.

(...omissis...)

3.5 Definizione del criterio di rischio

In questa fase i funzionari addetti al processo di analisi del rischio (*i.e.* gli analisti) individuano il rischio fiscale che si intende verificare.

Tale individuazione può, esemplificativamente, basarsi sullo studio della normativa di riferimento e sulla correlata teorizzazione delle possibili condotte evasive ed elusive, sugli esiti delle attività di analisi del rischio già condotte, sull'esperienza maturata dalle strutture operative dell'Agenzia delle entrate, ovvero su una combinazione dei predetti elementi.

Il rischio fiscale oggetto di esame può presentarsi, in termini di numerosità e tipologia di elaborazioni e di basi dati necessarie al suo riscontro, più o meno complesso.

(...omissis...)

Concludendo, si evidenzia che la definizione del criterio di rischio fiscale consente di isolare, all'interno della platea di riferimento, una o più sotto-platee, composte dai soli contribuenti in relazione ai quali, tramite l'uso dei modelli di cui al paragrafo successivo, risulta avverato, con un alto livello di probabilità, il rischio fiscale oggetto di indagine.

3.6 Scelta ed implementazione del modello di analisi

In funzione del rischio fiscale oggetto di analisi, delle informazioni presenti nelle basi dati necessarie a delimitare la platea di riferimento e delle risultanze della reportistica prodotta in sede di analisi di qualità del dato, si procede alla scelta del modello di analisi. Detto modello, come anticipato nella parte introduttiva, può basarsi sull'utilizzo di tecniche di analisi deterministica o stocastica.

Le analisi del rischio di evasione possono, come più volte ribadito, fondarsi:

- a) sui soli dati dell'Archivio dei rapporti finanziari;
- b) sui dati dell'Archivio dei rapporti finanziari che, dopo l'effettuazione di una prima elaborazione eseguita in applicazione del criterio di rischio individuato, vengono, successivamente, collegati alle informazioni presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

c) sulle informazioni presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, alle quali, dopo l'effettuazione di una prima elaborazione eseguita in applicazione del criterio di rischio individuato, vengono successivamente collegati i dati dell'Archivio dei rapporti finanziari;

d) sui dati dell'Archivio dei rapporti finanziari integrati con le informazioni presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, effettuando, successivamente, le elaborazioni necessarie a riscontrare il criterio di rischio individuato.

La disponibilità di informazioni - ottenute tramite l'integrazione di più basi dati - consente di applicare, oltre ai classici metodi deterministici, anche metodi basati sulle moderne tecniche di *machine learning* e sulle altre soluzioni di intelligenza artificiale. Tali metodi sono dettagliati di seguito.

3.6.1. Modelli di analisi deterministici

L'utilizzo, nel processo che porta all'individuazione dei contribuenti a maggiore rischio di evasione/elusione, dei modelli basati su tecniche di analisi deterministica è reso possibile dalla delineazione di una (o più) relazione non probabilistica tra grandezze fiscali, economiche e finanziarie. Tali relazioni sono identificabili e quantificabili sulla base delle informazioni disponibili.

(...omissis...)

Una delle principali finalità perseguibili grazie all'applicazione di questa tipologia di modelli è quella di ricostruire, attraverso l'analisi integrata dei dati presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi informativi in possesso dell'Agenzia delle entrate, il patrimonio e i flussi finanziari di un contribuente, al fine di evidenziare le incoerenze sussistenti tra la variazione degli stessi, i redditi dichiarati, il consumo e il risparmio.

Tale scopo può essere raggiunto grazie all'applicazione di una modellistica variegata, che si adatti all'oggetto di analisi e sia in grado di rappresentare la situazione economica e patrimoniale del soggetto - sia dal lato dei flussi reddituali e finanziari sia dal lato della ricostruzione dello *stock* di ricchezza accumulata - originata dalle sue scelte in materia di accantonamento del risparmio.

In tal modo è possibile rappresentare, con l'ausilio di una serie di relazioni economiche predefinite, il reddito, le sue componenti e i suoi possibili impieghi, sfruttando la coerenza contabile che deve sussistere tra saldo iniziale, flussi finanziari in entrata, flussi finanziari in uscita e saldo finale.

La predetta modellizzazione, ottenuta grazie alla teoria economica che si è occupata delle fonti e degli impieghi di reddito, utilizza le definizioni statistico-economiche, valide a livello nazionale ed internazionale (SEC2010), delle componenti reddituali e finanziarie.

L'applicazione di tali relazioni e delle classificazioni statistiche derivate dalla contabilità nazionale permette di ricostruire la rappresentazione del ciclo reddito-consumo-risparmio-investimenti, in un'ottica sia macro-economica che micro-economica.

(...omissis...)

In quest'ottica, l'impiego della ricchezza informativa contenuta nelle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, ivi incluso l'Archivio dei rapporti finanziari, migliora l'efficacia computazionale dei modelli deterministici, consentendogli di riuscire a rappresentare la situazione reddituale, patrimoniale e l'allocazione del risparmio del contribuente e, in ultima istanza, la sua capacità contributiva.

In tal guisa è possibile:

- caratterizzare meglio il livello di rischio fiscale riconducibile al singolo individuo;
- concentrarsi solo sulle situazioni che presentano un maggiore livello di rischio fiscale, espungendo, già in fase di analisi, quelle per quali il disallineamento tra fonti e impieghi sarebbe agevolmente giustificabile dal contribuente in sede di contraddittorio, eccependo, ad esempio, l'esistenza di risparmi accumulati nei periodi di imposta che precedono quello oggetto dell'attività istruttoria ed utilizzati in quest'ultimo.

L'applicazione di tali modelli consente, inoltre, di focalizzare l'attenzione anche su posizioni apparentemente virtuose - perché caratterizzate da un profilo di spesa che ben si

concilia con i redditi dichiarati - ma che si associano ad una accumulazione di risparmio incompatibile con i redditi dichiarati.

(...omissis...)

3.6.2. Modelli di analisi stocastici

L'utilizzo di metodi stocastici consente di fornire ulteriori elementi per l'individuazione e la caratterizzazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione. Tali metodi si basano su processi di osservazione e modellazione dei dati finalizzati a scoprire strutture significative e, eventualmente, assegnare il contribuente, su base probabilistica, ad un determinato gruppo, definito da caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione del rischio (*profilazione*).

Il percorso logico dei metodi stocastici è, pertanto, inverso rispetto a quello dei metodi deterministici:

- a) i modelli deterministici partono da un'ipotesi individuata a priori, che mette in relazione le informazioni fiscali, patrimoniali e finanziarie, e ne verificano la coerenza tramite l'analisi dei dati;
- b) i modelli stocastici ricercano, all'interno di vaste basi dati, l'esistenza di profili segnaletici di comportamenti fiscalmente rischiosi, identificando la struttura delle relazioni intercorrenti tra le informazioni fiscali, patrimoniali e finanziarie.

I due approcci non sono mutuamente escludenti, bensì possono essere utilizzati in modo sinergico: nello specifico, gli esiti delle analisi stocastiche possono essere utilizzati per ridurre la platea di riferimento definita attraverso criteri deterministici e per dare un ordine di priorità alle posizioni individuate. Al contempo, si sottolinea che il risultato di un processo di profilazione non viene in nessun caso utilizzato come unico presupposto per l'inserimento di un contribuente nel *dataset* di controllo: le variabili desunte o derivate rivestono un ruolo ancillare rispetto alle anomalie riscontrate attraverso la misurazione e il raffronto tra i dati presente nei *database*.

I metodi di analisi stocastica sono implementati attraverso tecniche di *machine learning*, le quali si possono classificare in supervisionate e non supervisionate.

Un processo di *machine learning* supervisionato si articola in due fasi distinte:

a) la prima è quella dell'addestramento del modello, nella quale si considerano i soggetti per i quali i dati a disposizione permettono di determinare l'appartenenza o meno al profilo di interesse, sulla base delle informazioni disponibili, e si analizzano le modalità assunte dalle variabili fiscali ed extra-fiscali che li contraddistinguono, oltre che le informazioni finanziarie comunicate all'Archivio dei rapporti. Durante l'addestramento, il modello viene, quindi, "istruito" al fine di associare la classificazione nel profilo alle specifiche variabili fiscali, finanziarie, patrimoniali e dichiarative che connotano il soggetto controllato;

b) la seconda fase è quella della predizione, nella quale il modello considera i soggetti per i quali non è nota l'appartenenza al profilo e, partendo dai valori delle variabili esplicative disponibili, ne determina la classificazione sulla base della conoscenza acquisita nella fase di addestramento.

Al riguardo, si sottolinea che tale processo non comporta il rischio di identificare gruppi di soggetti sulla base di criteri potenzialmente “discriminatori” in quanto:

- a) i dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, come già anticipato, non possono essere in nessun caso utilizzati ai fini delle analisi;
- b) eventuali altre informazioni non rientranti nell'ambito del citato art. 9 (ad es. lo Stato di nascita), che tuttavia potrebbero configurare un rischio di discriminazione (indiretto), non vengono utilizzate come variabili esplicative dei modelli predittivi.

L'obiettivo del *machine learning* supervisionato è quello di costruire, partendo da un'ipotesi inferenziale, un algoritmo in grado di elaborare delle previsioni sui valori di uscita di una variabile (*output*) rispetto ad una serie di altre variabili (*input*), identificando le relazioni esistenti fra esse. La variabile di *output* può essere, ad esempio, la classificazione di un soggetto come “rischioso” o “non rischioso”, in base agli esiti di pregresse attività istruttorie o di accertamento condotte nei confronti di altri soggetti.

Per garantire l'affidabilità, la completezza e la qualità del *training set*, saranno utilizzate solo informazioni storiche relative a processi che hanno esaurito il proprio ciclo di vita amministrativo.

Ad esempio, non verranno utilizzate le informazioni ritraibili dagli avvisi di accertamento che non si sono ancora resi definitivi (*i.e.*, avvisi di accertamento ancora impugnabili, ovvero per i quali pende un procedimento contenzioso che non si è concluso con una sentenza passata in giudicato). Parimenti, le risultanze delle attività di verifica fiscale potranno essere usate solo una volta che si è concluso il susseguente procedimento amministrativo di controllo, senza attribuire autonoma rilevanza alle violazioni constatate nel processo verbale di constatazione.

I metodi di *machine learning* non supervisionato, invece, non prevedono la presenza di un profilo noto a priori su cui addestrare l'algorithm, ma sono orientati ad evidenziare in maniera autonoma eventuali schemi ricorrenti presenti nei dati. Il tipico esempio di utilizzo di metodi non supervisionati consiste nell'individuazione di gruppi di soggetti omogenei rispetto alle caratteristiche descritte dai dati.

L'utilizzo congiunto di metodi supervisionati e non supervisionati può condurre ad una rappresentazione più accurata del profilo dei contribuenti e all'individuazione delle anomalie e degli eventuali errori presenti nei dati. In questo senso, considerare un elevato numero di variabili, tra cui quelle presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari, è fondamentale per orientare

- con la maggior precisione possibile - i diversi metodi verso l'individuazione di soggetti che presentano profili di rischio fiscale significativo, evitando, al contempo, di indirizzare le attività istruttorie verso quelli caratterizzati da un livello di rischio fiscale basso o nullo.

Da ultimo, si precisa che nell'utilizzo delle tecniche in argomento, non verranno mai utilizzate come *input* variabili che potrebbero portare a classificazioni basate su caratteristiche fiscalmente non rilevanti, come, ad esempio, la nazione di origine del contribuente.

3.6.3. Sinergie derivanti dalla combinazione delle due metodologie

L'individuazione e l'applicazione di modellistiche diverse, di natura sia deterministica che stocastica, consente di testare la robustezza e la consistenza delle relazioni intercorrenti tra le variabili oggetto di esame, che rappresentano le fondamenta di qualsiasi criterio di rischio.

L'utilizzo dei dati dell'Archivio dei rapporti, eventualmente interconnesso con altre banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, è volto unicamente alla selezione di un numero circoscritto di soggetti, caratterizzati da un apprezzabile livello di rischio fiscale.

La profilazione dell'intera popolazione dei contribuenti non può, pertanto, in alcun modo annoverarsi né tra le finalità perseguite con l'applicazione delle metodologie in parola, né tantomeno tra i risultati delle elaborazioni. L'interconnessione di più fonti di dati è usata, quindi, per far emergere le incongruenze oggettive e concrete che connotano la posizione fiscale di

un contribuente, che saranno sottoposte, sempre nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, a successivi approfondimenti.

In quest'ottica, l'applicazione dei modelli deterministici e stocastici alle informazioni presenti nelle banche dati (interconnesse) non ha come finalità quella di innescare un'attività automatizzata di controllo, ma si pone come obiettivo:

- a) l'evidenziazione delle anomalie e dei disallineamenti che possono essere sintomatici di un rischio fiscale elevato;
- b) l'espunzione dalle liste selettive dei contribuenti per i quali le incongruenze possono essere ampiamente spiegate già in fase di analisi dei dati o risultano non significative sotto il profilo fiscale.

3.6.4. Misura di accuratezza degli output e minimizzazione degli errori di classificazione e di previsione

La misurazione dell'accuratezza dei modelli probabilistici è un fondamentale presupposto per il loro corretto utilizzo, tanto in ambito supervisionato quanto in ambito non supervisionato. Detta misurazione consente, infatti, di valutare la robustezza dell'analisi inferenziale che, integrata con i criteri di tipo deterministico, supporta i processi di selezione dei contribuenti. Gli indicatori di accuratezza per i modelli predittivi possono essere distinti in base alla natura della variabile predetta:

a) quando detta variabile è categorica, o “qualitativa sconnessa”, la predizione delle corrispondenti “realizzazioni” sulle unità della platea di interesse si configura come “classificazione”.

b) nel caso in cui la variabile sia numerica, i relativi metodi predittivi si collocano nell'area della “regressione” (non necessariamente lineare).

Nel contesto dell'analisi del rischio, le variabili *target* di classificazione sono tipicamente binarie (*i.e.*, dicotomiche).. (...omissis...)

Nel caso di variabili binarie - le cui modalità possono essere codificate con 0/1, Vero/Falso, Positivo/Negativo etc. - è utile rappresentare l'azione di un classificatore mediante la “matrice di confusione”. Detta matrice è una tabella 2X2 in cui:

a) le righe corrispondono ai valori realmente assunti dalla variabile dicotomica sulle unità della platea analizzata;

b) le colonne rappresentano le classi attribuite a ciascuna unità dal classificatore.

In Figura 1, è riportata, a titolo semplificato, una matrice di confusione che esprime le modalità della variabile di classificazione utilizzando la codifica “Positivo” (“P”) e “Negativo” (“N”). Tale notazione è particolarmente significativa nell'ambito dell'analisi del rischio, in cui, le codifiche “P” e “N” corrispondono, rispettivamente, all'occorrenza o meno di un evento di

interesse dal punto di vista del rischio fiscale (e.g., occultamento di ricavi o compensi, emissione di fatture a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti *et similia*).

Tabella 1. Matrice di confusione per variabile dicotomica.

		predetti	
		Positivo (P)	Negativo (N)
Reali	T=Tot platea=P+N		
	Positivo (P)	VP	FN
	Negativo (N)	FP	VN

Le 4 celle della matrice di confusione contengono le frequenze relative delle possibili combinazioni di modalità assunte dal classificatore e dalla variabile reale. Ad esempio, la cella VP (veri positivi) corrisponde al numero di unità in cui la variabile di interesse e quella predetta assumono entrambe il valore "V". Analogamente, la cella "VN" (veri negativi) contiene il numero di casi correttamente classificati come negativi. Le celle "off-diagonal" "FN" e "FP", corrispondono, rispettivamente, ai casi positivi classificati come negativi ("falsi negativi") e a quelli negativi classificati come positivi ("falsi positivi"). Da quanto esposto, è evidente che, nel caso di un "classificatore perfetto", le uniche celle non nulle della corrispondente matrice di confusione sarebbero quelle diagonali ("veri positivi" e "veri negativi"). Un naturale indicatore di accuratezza del classificatore è il rapporto $(VP+VN)/T$ ("hit rate"), cioè il numero di classificazioni corrette sul totale. È tuttavia opportuno ricordare che, nel contesto dell'analisi del

rischio, i due tipi di errori di classificazione non hanno lo stesso peso. Infatti, considerato il potenziale impatto negativo - declinabile in termini di inefficacia delle azioni di contrasto dell'evasione e di stimolo dell'adempimento spontaneo - derivante dalla errata inclusione dei contribuenti in una lista di selezione, l'esigenza primaria è sempre la minimizzazione del numero di falsi positivi. A tal fine, un indicatore appropriato è dato dal rapporto TN/N (*specificity*), che:

- a) assume un valore pari a 1 in assenza di casi negativi classificati come positivi;
- b) risulta uguale a 0 quando tutti i casi negativi sono erroneamente classificati come positivi (*max* numero di falsi positivi).

Gli indicatori illustrati, calcolati sulla base di dati storici o di un "insieme di dati di *test*", sono usati, prima della predisposizione del *dataset* di controllo, in modo da controllare l'errore di classificazione nei processi di selezione. I percorsi di analisi effettivamente implementati, saranno, pertanto, esclusivamente quelli per cui la stima del predetto errore si mantiene al di sotto di prefissate soglie di tollerabilità.

Le considerazioni svolte a proposito dei metodi di classificazione possono essere facilmente estese ai metodi di analisi predittiva, in cui la variabile obiettivo è di tipo numerico (discreto o continuo).

In tal caso, i predittori sono variabili aleatorie che assumono valori sull'asse reale e le relative misure di accuratezza corrispondono a opportuni funzionali delle corrispondenti funzioni di distribuzione.

Tra le possibili alternative, si utilizzerà prevalentemente (anche se non esclusivamente) il *Mean Prediction Error (MPE)*, definito come valore atteso del quadrato dello scarto tra valore effettivo assunto dalla variabile obiettivo e valore del predittore. La stima di tale statistica è, come nel caso della classificazione, basata su dati storici o su “*test set*”, rispetto ai quali è noto il valore della variabile obiettivo.

3.6.5. Informazioni significative sulla “logica utilizzata” dai modelli non deterministici e conseguenze connesse ai loro risultati

Per assicurare nei confronti della generalità dei contribuenti la trasparenza dell'attività di analisi del rischio e delle tecniche di profilazione utilizzate, sarà pubblicata - e periodicamente aggiornata - un'apposita nota informativa sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

In detta nota, coerentemente alle indicazioni contenute nelle «**Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679**» - emanate dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati - saranno fornite, in maniera semplice e comprensibile, le informazioni maggiormente significative sulla logica utilizzata dagli algoritmi, nonché sulle banche dati usate nelle attività

di analisi del rischio. Non saranno, tuttavia, condivisi i dati di dettaglio del funzionamento dei predetti algoritmi né sarà divulgata la loro formula completa.

In particolare, saranno rese pubbliche: le informazioni utilizzate per addestrare i modelli, ovvero quelle dagli stessi utilizzate (nel caso di tecniche non supervisionate); la fonte delle informazioni (*recte*: la base di dati); l'*output* - in termini di maggiore/minore rischiosità fiscale, maggiore/minore probabilità di essere sottoposti a controllo etc. - della metodologia.

Inoltre, saranno descritte le soluzioni adottate per ridurre i casi di "falsa positività", fornendo elementi utili a comprendere le misure di controllo qualitativo applicate ai modelli.

Da ultimo, la nota informativa conterrà esemplificazioni basate su dati fittizi, in modo da chiarire le modalità che può assumere la variabile *target*.

La nota informativa in questione sarà pubblicata prima dell'avvio delle attività di analisi del rischio che utilizzano una data metodologia di *machine learning*.

Da ultimo, si precisa che le tecniche oggetto di illustrazione non verranno in alcun modo collegate ad un preciso percorso di indagine, poiché ciò violerebbe la necessaria riservatezza delle attività istruttorie e potrebbe dare luogo a condotte in grado di eludere i controlli.

3.7 Verifica della corretta applicazione del modello

Il processo di analisi del rischio prevede al suo interno, come meglio specificato nel paragrafo dedicato all'illustrazione delle misure tecnico-organizzative volte a garantire la qualità dei dati, un monitoraggio delle attività svolte. Tale monitoraggio è finalizzato alla verifica della corretta applicazione del modello, nonché delle elaborazioni necessarie per riscontrare la sussistenza dei criteri di rischio individuati.

Il controllo verte, pertanto, sulla verifica della rispondenza dell'elaborazione prodotta - applicando al *Dataset di Analisi* la metodologia e ed i modelli prescelti - ai requisiti tecnici prestabiliti.

Qualora in questa fase siano rilevati errori nell'applicazione del modello, e/o la necessità di ridefinire i criteri di rischio, si procede ai relativi interventi correttivi.

I *test* in argomento sono condotti dagli analisti su campioni significativi di contribuenti appositamente decifrati.

La decifrazione è effettuata dagli utenti preposti ai *test* attraverso l'utilizzo di un applicativo che permette di risalire ai dati anagrafici reali di un soggetto pseudonimizzato, al fine di procedere alle verifiche necessarie. Tale applicativo traccia, in termini di soggetti interrogati, le attività degli utenti.

3.7.1. I rischi insiti nelle analisi deterministiche e stocastiche – misure di mitigazione

Il principale rischio derivante dal trattamento in oggetto è identificabile, in termini generali, nella non corretta rappresentazione del rischio fiscale connesso ad un contribuente. Tale evenienza può essere riconducibile ad una delle seguenti cause:

1. implementazione del criterio di rischio deterministico errata o basata su dati parziali o tra essi non coerenti;
2. accuratezza predittiva di un modello stocastico supervisionato non adeguata;
3. problematiche concernenti la qualità dei dati relativi a una o più variabili incluse nel *dataset* di analisi (comuni ad approccio deterministico e stocastico);

La principale misura adottata per mitigare il rischio di cui al punto 1, consiste nello svolgimento di una fase di *test* della bontà del criterio deterministico, articolata in due attività condotte in parallelo:

- un'analisi puntuale svolta su un campione di soggetti scelti in maniera tale da rappresentare i diversi livelli di rischio espressi nel *dataset* di analisi;
- un'analisi statistica applicata ai soggetti rispetto ai quali risultano inverati uno o più rischi fiscali, al fine di individuare *pattern* ricorrenti che possono essere sintomatici di situazioni di "falsa positività" o anomalia (casi particolari, esenzioni, errori nei dati...).

Un'ulteriore misura, collegata alle precedenti, consiste nell'inclusione nel *dataset* di analisi di variabili c.d. "di riscontro", che, pur non essendo direttamente collegate al criterio di rischio, permettono di valutare la coerenza delle altre informazioni in esso presenti. Si tratta, in particolare, di:

- informazioni che vengono acquisite tramite fonti diverse e le cui modalità devono essere, indipendentemente dalla fonte, rappresentate in maniera coerente;
- informazioni che possono contraddire le risultanze del criterio di rischio utilizzato;

Attraverso tali variabili aggiuntive è possibile far emergere, in fase di *test*, le situazioni che portano ad una non corretta rappresentazione della capacità contributiva del contribuente.

(...omissis...)

Per quanto concerne la casistica di cui al punto 2 (accuratezza predittiva di un modello stocastico supervisionato non adeguata), la principale misura di mitigazione consiste nell'adozione di una metodologia iterativa di sviluppo del modello, che prevede la valutazione della *performance* predittiva, secondo quanto descritto nella sezione 3.6.4. Particolare attenzione verrà prestata nella valutazione della generalizzabilità dei risultati: il modello verrà valutato non solamente rispetto alle metriche calcolate sui dati storici etichettati ed utilizzati nell'addestramento, ma anche sulla base di un ulteriore esame sui dati storici di *test set* differenti. Ciò allo scopo di rilevare un eventuale adattamento eccessivo del modello ai dati di

training, con perdita di accuratezza delle predizioni su dati differenti (c.d. *overfitting*). L'eventuale correzione dei casi di bassa *performance*, rilevata su dati di addestramento (*bias*) o di test (varianza), viene affrontata adottando le misure metodologiche usualmente previste in questi casi, quali:

- scelta di differenti algoritmi alla base del modello;
- impostazione di diverse combinazioni dei valori dei parametri che regolano l'esecuzione di ogni algoritmo, al fine di determinare quella che rende possibile pervenire alla migliore *performance*;
- adozione di tecniche che consentono di raggiungere il miglior compromesso tra *bias* e varianza, come ad esempio la regolarizzazione.

Le misure per la mitigazione del rischio derivanti da quanto espresso al punto 3 (problematiche concernenti la qualità dei dati relativi a una o più variabili incluse nel *dataset* di analisi), consistono nelle analisi di qualità descritte nella sezione 3.4 e nel conseguente inutilizzo dei dati considerati di qualità non adeguata.

Un ulteriore rischio potenziale del trattamento in oggetto potrebbe derivare dall'introduzione di elementi di pregiudizio o discriminazione rispetto a determinati gruppi di soggetti identificati, direttamente o indirettamente, sulla base delle caratteristiche di cittadinanza, etniche, razziali o relative all'orientamento sessuale o religioso.

A tal riguardo, si ribadisce che il presente trattamento non prevede l'inclusione delle categorie particolari di dati - di cui all'articolo 9 del Regolamento privacy - con conseguente impossibilità di produrre effetti discriminatori basati sugli stessi.

Rimane possibile, in linea di principio, una categorizzazione indiretta dei soggetti in gruppi, attraverso altre variabili non espressive di capacità contributiva, come quelle relative al luogo di nascita/residenza/domicilio (CAP, indirizzo, comune, Stato estero). La misura di mitigazione di questo rischio consisterà nell'evitare l'uso delle caratteristiche anagrafiche che possono indirettamente essere ricondotte a dati particolari e che potrebbero portare a possibili discriminazioni. Al termine dell'elaborazione, le variabili geografiche, che in nessun caso ricomprenderanno il luogo di nascita, saranno aggregate fino al livello provinciale, poiché tale dato (recte: la Provincia in cui è stabilito il domicilio fiscale del contribuente) è necessario per individuare la Direzione Provinciale competente all'effettuazione dei controlli.

3.8 Creazione del *Dataset* di Controllo

Una volta verificata la corretta applicazione del modello e dei criteri di rischio, l'Agenzia richiede alla competente articolazione organizzativa di Sogei la fornitura dei dati "in chiaro", con riferimento a quei soggetti che, in esito alle attività di analisi, sono risultati a maggior rischio di evasione (che confluiscono quindi nel c.d. *dataset di controllo*).

Inoltre, in tale fase è valutata la presenza di concentrazioni anomale di rischio su sottogruppi di soggetti con caratteristiche omogenee.

Come anticipato, i dati dei minori, che potenzialmente possono essere inseriti in forma pseudonimizzata nei *dataset* di analisi (posto che anche i minori di età possono essere intestatari di rapporti finanziari ovvero di beni immobili), verranno inseriti nei data set di controllo eliminando i riferimenti identificativi. In particolare, si evidenzia che i redditi derivanti dai beni dei soggetti minori di età, sui quali ordinariamente sussiste l'usufrutto legale dei genitori, vengono dichiarati da questi ultimi. Parimenti, i genitori sono tenuti a dichiarare i redditi dei beni inseriti nella comunione legale e nell'eventuale fondo patrimoniale.

Da ultimo, si rileva che anche nelle rare ipotesi in cui il minore sia titolare di un reddito (es. reddito da lavoro), gli obblighi dichiarativi devono essere in ogni caso assolti dai genitori.

(...omissis...)

3.9 Test su un campione casuale rappresentativo della popolazione

Nella fase in rubrica la lista selettiva prodotta è sottoposta ad una serie di controlli, volti sia a riscontrare – tramite analisi puntuali condotte su campioni significativi di soggetti estratti dal *Dataset di Controllo* – la valenza (tecnico-giuridica) dei risultati degli incroci effettuati in attuazione del modello di analisi, sia a individuare eventuali filtri “di esclusione”, onde aumentare la proficuità, anche comparata, della lista medesima.

Qualora in questa fase vengano individuate delle variabili che, pur non essendo state considerate in sede di definizione del criterio di rischio, risultino rilevanti nel contesto esaminato, l'iter del processo di analisi del rischio sarà ripetuto.

Le attività svolte nella fase in argomento saranno adeguatamente documentate, con particolare riferimento alla rilevazione di eventuali anomalie e alle misure correttive adottate.

In caso di utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale, saranno descritte le metriche utilizzate per valutare la qualità del modello di analisi adottato e le verifiche condotte per rilevare la presenza di eventuali *bias*, dando conto delle contromisure adottate.

3.10 Fase di invio delle comunicazioni per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari

L'Agenzia delle entrate invia ai contribuenti selezionati una comunicazione nella quale sono evidenziate le anomalie dichiarative riscontrate in esito alle attività di analisi del rischio.

La comunicazione non ha valore provvedimento e, di conseguenza, non produce alcun effetto giuridico lesivo nella sfera giuridica del contribuente.

In particolare, il contribuente che non provveda, a seguito della comunicazione, a rettificare l'anomalia dichiarativa e non fornisca elementi idonei a giustificarla, non viene *ipso facto* considerato inadempiente, con la conseguenza che nei suoi confronti non è attivabile

nessuna delle misure precauzionali (sospensione dei rimborsi, richiesta di misure cautelari etc.) applicabili ai contribuenti c.d. "morosi".

Con la comunicazione in parola il contribuente viene soltanto invitato a verificare la propria posizione fiscale, così da poter, eventualmente, correggere gli errori commessi o le omissioni riscontrate avvalendosi dell'istituto del c.d. "ravvedimento operoso", beneficiando così della riduzione delle sanzioni, prima che inizi la fase istruttoria volta all'emissione di un provvedimento impositivo.

A tale scopo, nella comunicazione inviata sono esplicitati: gli elementi e le circostanze poste a fondamento dell'anomalia fiscale segnalata; le modalità attraverso le quali è possibile correggere gli errori e/o le omissioni dichiarative; i canali di interazione con l'Agenzia delle entrate che possono essere attivati qualora si intenda chiedere informazioni, assistenza, o fornire chiarimenti in merito all'anomalia segnalata e/o presentare la pertinente documentazione giustificativa.

In dettaglio, alla comunicazione sono allegate le istruzioni utili per instaurare un contatto con gli uffici dell'Agenzia delle entrate (i.e. SAM - Servizi di assistenza multicanale - e/o uffici territoriali), ai quali il contribuente potrà richiedere ulteriori informazioni in merito al contenuto della comunicazione ricevuta, alle attività da compiere per regolarizzare la propria posizione, ovvero al tipo di documentazione da produrre per giustificare l'incongruenza segnalata.

(...omissis...)

3.10.1. L'intervento umano nel processo di stimolo dell'adempimento spontaneo

Con particolare riferimento al processo di stimolo dell'adempimento spontaneo, così come in tutte le altre fasi del processo di analisi del rischio, è sempre garantito l'intervento umano. In particolare, riprendendo sinteticamente quanto riportato nei paragrafi che precedono, la creazione di una lista di contribuenti nei cui confronti avviare un'azione cd. "cambia-verso" si può disaggregare nelle seguenti macro-fasi:

- 1) individuazione di un criterio di rischio: tale fase è interamente gestita dal personale dell'Agenzia delle entrate;
- 2) verifica della presenza del rischio individuato rispetto a una platea di contribuenti: tale fase, seppur supportata da strumenti informatici, è presidiata completamente dal personale dell'Agenzia e da quello di Sogei. Infatti, in base al criterio di rischio vengono redatte delle specifiche tecniche. Tali specifiche sono condivise con il personale di Sogei che procede a sviluppare l'elaborazione;
- 3) controllo preventivo dei risultati dell'analisi: gli esiti delle elaborazioni vengono restituiti al personale dell'Agenzia, che controlla in maniera campionaria la loro coerenza rispetto alle specifiche tecniche. In caso di esito positivo delle verifiche, la Sogei viene autorizzata all'invio delle comunicazioni;

Inoltre, come previsto dalla normativa di riferimento - art.1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014, ogni "campagna cambia-verso" è preceduta dalla pubblicazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che illustra i criteri rischio e le informazioni utilizzate.

Da ultimo, si evidenzia che, come sopra detto, l'intervento umano è pienamente garantito anche nella fase successiva all'invio delle lettere, durante la quale il contribuente può chiedere, gratuitamente e scegliendo il mezzo di comunicazione che preferisce, ogni informazione in merito all'anomalia segnalata e alle possibili giustificazioni da fornire per dimostrare la sua insussistenza.

3.11 Attività di controllo

Gli esiti delle selezioni effettuate tramite il procedimento in trattazione non rappresentano fonti d'innescio autonome per l'attività di controllo. Ciascuna lista di contribuenti sarà oggetto di un'ulteriore attività di analisi del rischio condotta dagli appositi Uffici delle Direzioni Regionali, che potranno integrare le informazioni ricevute con quelle già in loro possesso e riesaminarle in base alla profonda conoscenza del territorio di riferimento. Solo a valle di tale ulteriore processo di analisi sono scelte le posizioni da controllare.

Gli elenchi riesaminati dalle Direzioni Regionali sono, quindi, messi a disposizione delle Direzioni provinciali competenti per territorio.

Gli Uffici delle Direzioni Provinciali sono sempre resi edotti dei criteri di selezione sottostanti agli elenchi trasmessi e delle anomalie riscontrate.

Ciascuna struttura Provinciale seleziona autonomamente le posizioni da sottoporre a controllo, anche in base a: gli ulteriori elementi informativi presenti nelle banche dati a loro disposizione; le risultanze delle attività ispettive già in essere nei confronti del contribuente segnalato o di contribuenti allo stesso collegati; singole peculiarità che caratterizzano i vari settori di attività a livello provinciale; valutazioni derivanti dalla conoscenza diretta del territorio e/o valutazioni aventi ad oggetto la proficuità comparata dell'azione di contrasto.

Gli Uffici delle Direzioni Provinciali scelgono tra le diverse modalità istruttorie (es. l'invio di questionari o di inviti al contraddittorio preventivo, l'effettuazione di accessi mirati o verifiche, l'attivazione delle indagini finanziarie *et similia*) quella che, in funzione delle caratteristiche del contribuente, (*...omissis...*), assicura una maggiore efficacia e proficuità.

A prescindere dalla modalità istruttoria prescelta, gli Uffici garantiscono, in ossequio alle disposizioni dell'ordinamento tributario, l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento, in modo da rendere la pretesa tributaria adeguatamente motivata e pervenire ad una corretta quantificazione della stessa.

Neanche in questa fase, pertanto, sussiste alcun trattamento automatizzato delle informazioni, che potrebbe produrre effetti giuridici pregiudizievoli nei confronti degli interessati.

(...omissis...)

3.11.1. La motivazione degli atti amministrativi tributari

L'articolo 5, comma 5, del DM 28 giugno 2022, dispone che *"negli atti e nei provvedimenti indirizzati ai contribuenti vengono sempre illustrati il rischio fiscale identificato e i dati che sono stati utilizzati per la sua individuazione"*. Tale obbligo, per le considerazioni che seguono, in ambito tributario è sempre adeguatamente presidiato dalle disposizioni normative che disciplinano gli elementi che devono essere contenuti nella parte motivazionale degli atti e dei provvedimenti.

Infatti, oltre al generale obbligo di motivazione previsto dall'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, gli atti e i provvedimenti tributari devono, **a pena di nullità**, contenere indicazioni di dettaglio volte ad illustrare al contribuente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto sulle quali si basa la contestazione. A titolo esemplificativo, si riporta a seguire il testo dei commi secondo e terzo dell'articolo 42 del DPR 600 del 1973, a mente del quale *«L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie*

e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma» (enfasi aggiunta).

Per meglio delineare l'obbligo contenutistico stabilito dalla disposizione citata, occorre porre precipua attenzione alla locuzione «in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate». La stessa, infatti, rimanda ai dati, alle notizie e alle informazioni che vengono utilizzate in sede istruttoria. A titolo meramente esemplificativo, si riporta il contenuto dell'articolo 39, primo comma, del citato DPR n. 600, che, nell'indicare le modalità di individuazione delle violazioni eventualmente commesse dai contribuenti titolari di redditi di impresa, così dispone: «Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti».

Da ultimo, si evidenzia che qualora con il provvedimento vengano irrogate delle sanzioni, oltre alle informazioni sopra riportate, occorre, ex articolo 16 del d.Lgs. n. 472 del 1997, integrare

il provvedimento con l'indicazione «a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale».

Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, si può pacificamente concludere che qualsiasi atto tributario deve contenere, a pena di nullità, tutti gli elementi utili a consentire al contribuente di comprendere l'iter logico, giuridico e fattuale, seguito dall'Ufficio per determinare la maggiore base imponibile, la maggiore imposta e le sanzioni.

Pertanto, la prescrizione dell'articolo 5, comma 5, del DM 28 giugno 2022 può ritenersi pienamente rispettata.

3.12 Monitoraggio degli esiti delle attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e di controllo

Gli esiti delle azioni compiute dalle Direzioni regionali e provinciali sono soggetti ad un monitoraggio tempestivo e continuativo, che consente l'adozione degli interventi correttivi che si dovessero rendere opportuni.

Grazie a tale monitoraggio, inoltre, è possibile individuare elementi ed informazioni che possono essere utilizzate per migliorare il processo di analisi e, per l'effetto, l'efficacia della selezione.

Per quanto concerne le iniziative volte a stimolare l'adempimento spontaneo, sono riscontrati, ad esempio, il tasso di risposta dei contribuenti, il numero delle dichiarazioni integrative presentate, l'importo dei versamenti eseguiti, gli esiti derivanti dall'analisi della documentazione inviata per giustificare l'anomalia, il numero di "falsi positivi".

In relazione alle attività di controllo, invece, è rilevato il tasso di positività degli accertamenti e i relativi esiti: definizione per adesione/acquiescenza, impugnazione, annullamento in autotutela, etc.

3.12.1. Procedure di controllo interno

In coerenza con il sistema di controllo interno e di gestione del rischio (SCI GR) dell'Agenzia delle Entrate, basato sul criterio del c.d. *control risk self assessment* (CRSA), la DC (...omissis...) supporta i responsabili del processo ai fini dell'individuazione, autovalutazione e gestione dei rischi operativi.

Al fine di garantire il controllo di regolarità e il monitoraggio delle attività di trattamento oggetto del presente documento nonché dei rischi ad esse collegati, le strutture di audit svolgeranno le seguenti attività strettamente connesse tra loro:

- **analisi dei rischi operativi.** (...omissis...) L'analisi è finalizzata a definire e/o implementare il sistema di controllo interno dei rischi operativi (cd. controlli di secondo livello) e di quelli presenti nell'ambito dell'indirizzo e del coordinamento, proprio delle strutture centrali.

La tecnica di analisi prevede in sintesi le seguenti fasi:

- ✓ raccolta e studio della normativa e della documentazione relative al processo;
- ✓ confronto con il *process owner* della struttura centrale per acquisire ulteriori informazioni utili ad un inquadramento preliminare del processo;
- ✓ elaborazione di uno schema base contenente una sintetica descrizione del flusso delle attività e i principali rischi, anche di corruzione, individuati durante l'analisi preliminare;
- ✓ interviste ai *process manager* e agli altri attori del processo tese a verificare la correttezza del flusso di attività e la significatività dei rischi individuati con l'analisi preliminare. Le interviste hanno anche la finalità di individuare eventuali ulteriori rischi e rilevare i controlli posti in essere;
- ✓ rielaborazione dello schema base con classificazione dei rischi e definizione delle ipotesi teoriche di controllo per il loro presidio;
- ✓ definizione, con un ulteriore confronto con la struttura centrale, *owner* del processo, della "Scheda di rilevazione diretta" contenente la descrizione dei rischi individuati e delle ipotesi di presidio di secondo livello volte a verificare l'efficacia

e la rispondenza delle attività eseguite alle istruzioni e direttive impartite (es. verifiche tramite analisi dei log relativi al tracciamento degli accessi e delle operazioni compiute da parte degli analisti, controllo del campionamento effettuato in fase di test, ecc.);

- ✓ diffusione delle schede ai *process manager* per consentire loro l'autovalutazione dei rischi e la definizione delle misure di gestione del rischio adottate o da adottare.
- **interventi di analisi di contesto locale (ACL).** Si tratta di tipici interventi di audit (cd. controlli di terzo livello), (...omissis...), volti alla verifica periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni, di primo e di secondo livello, definiti ed attuati dalle strutture di indirizzo e coordinamento che gestiscono lo specifico processo. Si tratta di interventi che, attraverso l'esame della concreta organizzazione dei processi, mirano ad agevolare l'individuazione e la rimozione di eventuali carenze organizzative e del sistema di controllo interno che possano compromettere la correttezza dell'azione amministrativa nonché il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

(...omissis...)

DESCRIZIONE SINTETICA DEL TRATTAMENTO

(...omissis...)

4 Valutazione della necessità e della proporzionalità dei trattamenti

Le informazioni utilizzate per le analisi del rischio fiscale sono relative a tutte le tipologie di dati e consentono di volta in volta un'analisi del rischio sui soggetti per individuare potenziali anomalie nei comportamenti fiscali.

A tal fine, laddove possibile per la natura del dato, la metodologia di analisi utilizzata o il fenomeno oggetto di analisi, è di volta in volta valutato non necessario disporre di un'informazione di tipo puntuale e pertanto i dati vengono utilizzati in forma aggregata (es. la somma degli imponibili e dell'imposta IVA per la fatturazione elettronica, il totale delle operazioni non imponibili delle cessioni dalla dichiarazione IVA, ecc.).

Le selezioni effettuate non rappresentano fonti d'innescio dirette per l'attività di controllo ma sono di supporto all'attività istruttoria degli uffici e/o di invito all'adempimento spontaneo per il contribuente.

Pertanto, è da escludersi un trattamento automatizzato dei dati in quanto, prima di avviare qualsiasi attività di controllo, è richiesto agli uffici operativi di:

- a) verificare puntualmente gli elementi identificativi dei soggetti individuati e dei dati contabili a essi attribuiti posti alla base della selezione;
- b) integrare le risultanze con ulteriori elementi informativi derivanti da altre basi dati a disposizione e da elementi informativi reperibili direttamente sul territorio.

In relazione al trattamento «Analisi dei rischi e dei fenomeni evasivi/elusivi tramite l'utilizzo dei dati presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari e l'incrocio degli stessi con le altre banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate» è stata effettuata la valutazione della necessità e proporzionalità in merito alle finalità dello stesso allo scopo di limitare l'utilizzazione dei dati personali oggetto di trattamento in linea con il principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 par. 1, lett. c), del Regolamento. A tal fine sono state, pertanto, individuate le misure che garantiscono la necessità e proporzionalità del trattamento e le misure che contribuiscono alla tutela dei diritti degli interessati.

Finalità determinate, esplicite e legittime:

La finalità perseguita con l'utilizzo dei predetti dati è duplice:

- a) far emergere posizioni da sottoporre a controllo, secondo i tradizionali poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972;
- b) incentivare l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, ad esempio, per l'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 634-636, della L. n. 190 del 2014.

A tal fine l'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari anche sfruttando le interconnessioni con le altre banche dati a disposizione e, avvalendosi di opportune tecnologie informatiche, applica le metodologie di analisi più appropriate al fine di individuare i criteri di rischio utili per far emergere posizioni a maggior rischio fiscale.

(...omissis...)

Con particolare riferimento ai dati presenti nelle fatture elettroniche, in linea con quanto definito nel provvedimento in tema di fatturazione elettronica oggetto di parere n.454 del 22 dicembre 2021 dell'Autorità Garante, si rappresenta che ai fini dell'analisi del rischio fiscale saranno utilizzate esclusivamente le informazioni di natura fiscale contenute nella cosiddetta banca dati fattura integrata, la quale non contiene le informazioni relative a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione e alle modalità di pagamento di tutte le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Modalità di minimizzazione dei dati:

Come già illustrato nel presente documento, i macro-fenomeni che assumono rilevanza in materia fiscale sono l'evasione, l'elusione e la frode. Tali fenomeni possono essere scomposti e analizzati a più livelli per individuare sotto-fenomeni omogenei che consentono indagini più o meno specifiche e complesse su determinate platee di contribuenti.

In generale, anche sulla base delle esperienze maturate, l'azione di controllo e/o di stimolo all'adempimento spontaneo messi in atto dall'Agenzia delle entrate sono realizzati con l'adozione di metodologie di intervento differenziate e coerenti con altrettanto specifici sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione, che tengono conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà economica e/o territoriale.

Inoltre, per ogni macro-tipologia di soggetti, si procede con l'analisi delle fenomenologie evasive in funzione dell'andamento e della concentrazione del rischio di evasione e/o elusione, nonché della selezione delle posizioni dei contribuenti e dei fenomeni da sottoporre a controllo e/o per lo stimolo all'adempimento spontaneo, al fine di allocare le risorse in modo più efficiente sulle varie attività.

In funzione del fenomeno e della relativa ampiezza sono identificate le basi dati da incrociare scegliendo quelle rilevanti secondo il principio della minimizzazione delle informazioni.

In tale contesto è scelto anche l'arco temporale da considerare ai fini dell'analisi del rischio, che non può essere determinato a priori, in quanto può dipendere da numerosi fattori quali, ad esempio, il fenomeno che si intende analizzare, il contesto esterno che condiziona il fenomeno stesso, la metodologia di analisi, il criterio di rischio.

(...omissis...)

I criteri di selezione finali, che risultano dalla procedura applicativa dei metodi di analisi, sono focalizzati sui soggetti a maggiore rischio fiscale, con l'obiettivo di ridurre al minimo la possibilità di contattare contribuenti a minor rischio.

La fase si conclude con l'individuazione di uno o più criteri di rischio che, applicati alla corrispondente platea di contribuenti, generano le liste selettive composte da contribuenti caratterizzati da un rischio fiscale significativo. Tali liste sono messe a disposizione delle strutture deputate alle fasi attinenti il controllo, all'invio di comunicazioni per l'adempimento spontaneo e a prestare assistenza per il medesimo processo.

(...omissis...)

Nell'ambito dell'intero trattamento di analisi dei rischi e fenomeni evasivi/elusivi si distinguono, pertanto, due fasi:

- a) l'una massiva volta a delineare l'algoritmo da utilizzare alla base del modello di analisi per individuare il criterio di selezione;

b) l'altra puntuale volta a testare l'affidabilità e l'accuratezza del modello di analisi e il criterio di rischio utilizzati.

In linea con il principio di minimizzazione dei dati, le banche dati utilizzate nel corso delle elaborazioni massive sono predisposte in maniera da escludere la presenza di dati non strettamente necessari per le finalità di costruzione dei modelli di analisi, utilizzando porzioni di banche dati e/o esponendo le informazioni in forma sintetica e/o aggregata in modo da escludere, se non strettamente necessario ai fini dell'analisi, dettagli rivelatori di dati di natura strettamente personale (es. particolari tipologie di spese indicate nei modelli dichiarativi).

(...omissis...)

La fase di *test* rappresenta un importante strumento di garanzia per i diritti e le libertà degli interessati in quanto costituisce un ulteriore momento di verifica della qualità dei dati e mira a determinare l'affidabilità del criterio di rischio fiscale analizzato e ad eliminare, o ridurre considerevolmente, il rischio di ingerenze nei confronti dei contribuenti che non presentano un rischio fiscale significativo. Inoltre, in tale fase è valutata la presenza di concentrazioni di rischio su sottogruppi di soggetti con caratteristiche omogenee.

(...omissis...)

Con riferimento alla fase di *test* dei criteri di selezione, al fine di garantire la proporzionalità del trattamento dei dati personali e ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di

trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di raccolta e di trattamento, le attività di *test* sono demandate a un numero di funzionari limitato e numericamente congruo (...omissis...) in funzione della capacità operativa delle strutture.

In ultimo, per quanto concerne i dati dei soggetti minori di età, al fine di salvaguardare la loro posizione giuridica, si evidenzia che l'attività istruttoria non verrà mai svolta nei loro confronti e i loro dati identificativi non saranno mai presenti nel *dataset* di controllo, poiché in loro vece saranno indicati i rispettivi tutori/rappresentanti legali.

Limitazione della conservazione:

I *Dataset* di analisi e di controllo sono conservati fino al secondo anno successivo a quello in cui matura la decadenza della potestà impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali giudizi.

(...omissis...)

Tale ulteriore termine è stato introdotto al solo fine di garantire l'esercizio del diritto di accesso da parte dei contribuenti, in particolar modo di coloro i quali non risultino destinatari delle attività di stimolo all'adempimento spontaneo e delle attività di controllo nonché di coloro che dovessero ricevere il provvedimento impositivo a ridosso della scadenza dei termini decadenziali e che, conseguentemente, potrebbero esercitare il loro diritto di accesso successivamente allo spirare di detti termini.

I log relativi al tracciamento degli accessi e delle operazioni compiute da parte di utenti e applicazioni sono conservati per 10 anni.

5 Diritti degli interessati

L'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che le informazioni comunicate all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e del comma 2 del medesimo articolo 11, archiviate nell'Archivio dei rapporti finanziari, siano utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione.

L'articolo 1, commi 681-686, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 introduce una disciplina sulla limitazione e sulle modalità di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 circoscritta al trattamento dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari, demandando a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti sia il Garante per la protezione dei dati personali sia l'Agenzia delle entrate, la specifica individuazione dei diritti degli interessati da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi e le connesse misure di garanzia, nel rispetto dell'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e i principi di necessità e proporzionalità.

In particolare, la legge rinvia al predetto decreto la definizione delle:

- a) specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 (diritto di accesso), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto alla limitazione del trattamento) e 21

(diritto di opposizione) del Regolamento, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico.

A tal proposito si precisa che, nell'ambito delle predette limitazioni, non viene in rilievo né il diritto di rettifica, di cui all'articolo 16 del Regolamento, che rimane pienamente assicurato, né il diritto dell'interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (cfr. articolo 22 del Regolamento).

Ciò, in quanto il trattamento di cui trattasi prevede, in ogni caso, l'intervento del fattore umano, di talché le eventuali decisioni che ne possono scaturire, non sono basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati;

- b) misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento;
- c) misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il comma 681 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2020 – nel modificare l'articolo 2-undecies, comma 1, del codice della *privacy* a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento – include la materia tributaria tra quelle per cui può essere limitata la portata degli obblighi e dei diritti indicati.

Per quanto concerne la specifica individuazione dei diritti degli interessati da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che:

- a) ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lett. h), del Regolamento, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è pubblicata un'informativa generale sulle limitazioni contemplate dal medesimo decreto per le finalità di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- b) il diritto di accesso, previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e g) del Regolamento, incluso il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento, può essere esercitato:
 - o per i contribuenti destinatari delle attività di stimolo all'adempimento spontaneo, a decorrere dal momento di ricezione degli inviti alla regolarizzazione della posizione fiscale;
 - o per i contribuenti destinatari delle attività di controllo, a decorrere dalla data di consegna del processo verbale di constatazione, ovvero dalla notifica dell'atto istruttorio o del provvedimento impositivo;
 - o per i contribuenti non destinatari delle attività di stimolo all'adempimento spontaneo o delle attività di controllo, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui matura la decadenza della potestà impositiva;

- c) resta fermo il diritto dell'interessato di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, in conformità alla disciplina che regola la raccolta di ciascun dato;
- d) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento, non si applica il diritto alla cancellazione di cui al medesimo articolo, essendo il trattamento effettuato nell'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- e) è escluso l'esercizio del diritto, previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e d) del Regolamento, di ottenere la limitazione del trattamento;
- f) è escluso l'esercizio del diritto, previsto dall'articolo 21 del Regolamento, di opporsi al trattamento.

Resta salvo l'esercizio dei diritti dell'interessato in relazione ai dati presenti nelle banche dati dell'Agenzia sulla base delle disposizioni e in coerenza con le finalità per le quali ciascun dato è stato raccolto.

L'esercizio dei predetti diritti è esercitato tramite istanza, gestita in via amministrativa, presentata secondo le modalità illustrate nell'informativa generale relativa al trattamento pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i diritti dell'interessato in relazione alle attività di analisi del rischio di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere esercitati tramite il Garante

per la protezione dei dati personali, con le modalità di cui all'articolo 160 dello stesso decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Infine, con riferimento agli obblighi informativi di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, l'Agenzia delle entrate per assicurare nei confronti della generalità dei contribuenti la trasparenza dell'attività di analisi del rischio e delle tecniche di profilazione utilizzate, pubblicherà sul proprio sito istituzionale un'apposita nota informativa volta a fornire un quadro sulla logica sottostante al processo decisionale fondato su trattamenti automatizzati.

6 Valutazione della presenza di trattamenti ad elevato rischio intrinseco per i diritti e le libertà degli interessati

(...omissis...)

Il trattamento analizzato comporta l'elaborazione su larga scala di dati e di informazioni, transfrontaliero e anche relative ai minori, avente natura particolare di cui all'art. 9 e giudiziari di cui all'art. 10 del GDPR e rientra, pertanto, in cinque delle tipologie di trattamento ritenute a rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati da sottoporre a valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come già chiarito, i dati di natura particolare di cui all'art. 9 e quelli relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento sono trattati esclusivamente nella fase di test e non sono oggetto di trattamento nei *dataset* di analisi e controllo.

(...omissis...)

7 Gestione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati

In considerazione della circostanza che nell'ambito del processo di analisi e nei *dataset* di analisi e di controllo non sono presenti dati di natura particolare (sensibili, ipersensibili) né quelli di natura giudiziaria, i quali potrebbero essere trattati esclusivamente nella fase di controllo puntuale finalizzato a testare la qualità dei predetti *dataset*, gli stessi non sono stati oggetto delle valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (...omissis...)

8 Gestione dei rischi per l'Organizzazione

(...omissis...)

9 Determinazione e valutazione del Rischio Intrinseco per l'Organizzazione e per gli Interessati

(...omissis...)

10 Misure di sicurezza per gestire i rischi

In funzione del fenomeno e della relativa ampiezza sono identificate le basi dati da incrociare scegliendo quelle rilevanti secondo il principio della minimizzazione delle informazioni.

Le basi dati da incrociare, incluso l'Archivio dei rapporti, sono messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate da strutture dedicate di Sogei e sono esplorabili da un gruppo ristretto di analisti a livello centrale, che opera attraverso strumenti ICT e piattaforme ad accesso controllato e sicuro.

La pseudonimizzazione del *dataset* scelto per le analisi è effettuata da una apposita struttura organizzativa di SOGEI, che è la sola a conoscere il metodo di associazione che consente di risalire a ritroso agli originari codici fiscali.

L'Agenzia non ha pertanto accesso ai metodi di associazione utilizzati in fase di pseudonimizzazione.

Nell'ambito dell'intero trattamento di analisi dei rischi e fenomeni evasivi/elusivi si distinguono due fasi:

- a) l'una massiva volta a delineare l'algoritmo da utilizzare alla base del modello di analisi per individuare il criterio di selezione. Al fine di garantire la proporzionalità del trattamento dei dati personali e ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di

trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di raccolta e di trattamento, l'abilitazione all'accesso agli strumenti informatici è previsto esclusivamente per:

- i funzionari (*..omissis..*) deputati all'attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, nonché per i funzionari (*...omissis...*), preposti a fornire supporto tecnico (*..omissis..*);

- gli utenti di Sogei

b) l'altra puntuale volta a testare l'affidabilità e l'accuratezza del modello di analisi e il criterio di rischio utilizzati. Al fine di garantire la proporzionalità del trattamento dei dati personali e ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di raccolta e di trattamento, le attività di *test* sono demandate a un numero limitato di funzionari, accuratamente selezionati, (*..omissis...*), in funzione della capacità operativa delle strutture.

L'intero trattamento si conclude con l'individuazione di uno o più criteri di rischio che, applicati alla corrispondente platea di contribuenti, generano le liste selettive composte da contribuenti caratterizzati da un rischio fiscale significativo.

Tali liste sono messe a disposizione di specifiche strutture incardinate:

a) nelle Direzioni regionali e nelle Direzioni provinciali per quanto attiene le fasi del controllo;

- b) nelle Direzioni provinciali e nei SAM (Servizi di assistenza multicanale) per quanto attiene le fasi di assistenza ai contribuenti a seguito dell'invio di comunicazioni per incentivare l'adempimento spontaneo;
- c) in Sogei per l'invio, tramite posta elettronica certificata o posta ordinaria, delle comunicazioni di invito all'adempimento spontaneo ai contribuenti;
- d) nella Divisione contribuenti e nelle Direzioni regionali per la necessaria attività di coordinamento.

Inoltre, in presenza di elaborazioni effettuate su richiesta della Guardia di Finanza o nell'ambito di attività congiunte di co-progettazione con l'Agenzia, le liste dei contribuenti risultati a maggior rischio di evasione sono messe a disposizione della Guardia di Finanza per le attività di controllo da parte della stessa.

(...omissis...)

11 Conclusioni

L'analisi del rischio sulla protezione dei dati personali per l'utilizzo dei dati presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari, utilizzato nell'ambito del trattamento «Analizzare rischi e fenomeni evasivi/elusivi tramite l'utilizzo dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari e l'incrocio degli stessi con le altre banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate», è stata effettuata descrivendo il trattamento dei dati personali, valutando la necessità e la proporzionalità gli eventuali rischi per i diritti e le libertà da esso derivanti per i soggetti interessati dal trattamento, ed effettuando una valutazione del livello del rischio stesso.

Alla luce delle misure di sicurezza improntate che realizzano un'adeguata cornice di sicurezza in relazione alla natura dei dati utilizzati, il rischio del trattamento in analisi è valutato complessivamente accettabile in quanto:

- i rischi per i diritti e le libertà degli interessati e per l'Organizzazione risultano gestiti in funzione della relativa probabilità di accadimento delle minacce;
- è stata introdotta la misura della pseudonimizzazione dei dati, per motivi legati al rafforzamento delle garanzie di trattamento dei dati, e sono state individuate ulteriori misure atte a garantire la minimizzazione delle informazioni e dei dati utilizzati in funzione del fenomeno oggetto di analisi (es. ampiezza delle basi dati da incrociare, visualizzazione in forma aggregata dei dati);

- al fine di garantire la proporzionalità del trattamento dei dati personali e ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di raccolta e di trattamento, l'abilitazione all'accesso agli strumenti informatici, sia in fase di elaborazione massiva, che in fase di verifica puntuale, è previsto esclusivamente per un limitato numero di funzionari deputati all'attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale e di utenti Sogei (..omissis..);
- le selezioni effettuate non rappresentano fonti d'innescio dirette per l'attività di controllo ma di supporto all'attività istruttoria degli uffici e/o di invito all'adempimento spontaneo per il contribuente;
- l'adeguatezza complessiva delle misure di sicurezza relative alla componente informatica, rinforza le considerazioni in termini di accettabilità del rischio residuo connesso al trattamento.

In relazione al trattamento in esame e alle valutazioni effettuate nel presente documento è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile della protezione dei dati, pervenuto con nota prot. RI n. 8737 del 27/07/2022.

IL RESPONSABILE COORDINATORE

Paolo Valerio Barbantini

(firmato digitalmente)